
La contrattazione collettiva

LA CONTRATTAZIONE nelle RELAZIONI SINDACALI

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La contrattazione collettiva è finalizzata al raggiungimento di un accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un'organizzazione (o più organizzazioni) di lavoratori

Lo scopo è stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 39 - Costituzione

I sindacati registrati hanno ***personalità giuridica***. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Il fondamento giuridico della contrattazione collettiva risiede nella personalità giuridica che l'ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali e nel rapporto tra il sindacato e i suoi membri.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I livelli della contrattazione sono:

- – ***contratti collettivi nazionali di comparto;***
- – ***contratti integrativi.***

La contrattazione nazionale fonda la propria azione sui ***contratti collettivi di comparto.***

I comparti sono settori omogenei o affini della P.A. e sono determinati mediante accordi tra l'*Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN)* della P.A. e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I ***contratti collettivi integrativi*** agiscono nel rispetto delle materie e dei limiti prefissati dai contratti nazionali di comparto.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I livelli della contrattazione sono:

- **CCNQ**: Contratto Collettivo Nazionale Quadro
 - **CCNL**: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro
 - **CCNI**: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
 - **CIR**: Contratto Integrativo Regionale
 - **Contrattazione Integrativa di Istituto**
-

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

CCNQ: Contratto Collettivo Nazionale Quadro

Stabilisce le regole di contrattazione per tutta la Pubblica Amministrazione. Definisce i comparti, le aree contrattuali e i diritti sindacali.

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche [...] sono aggregati [...] nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) Comparto delle Funzioni centrali;
 - B) Comparto delle Funzioni locali;
 - C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
 - D) Comparto della Sanità.
-

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO

ART. 5 - Comparto dell'Istruzione e della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente [...] dipendente da:

I. Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;

II. Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;

III. Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

IV. Consiglio nazionale delle ricerche – CNR

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Regolamenta il rapporto di lavoro in un settore omogeneo: un ***comparto*** o un'area omogenea.

Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto [...].

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO

2. Il presente CCNL si articola in:

a) parte comune: contenente le disposizioni applicabili a tutti i dipendenti del comparto;

b) specifiche sezioni: contenenti le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa, che sono:

- Istituzioni scolastiche ed educative;
 - Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - Università e Aziende ospedaliero-universitarie;
 - Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
-

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

CCNI: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Riguarda le singole amministrazioni, secondo criteri e limiti del CCNL.

- utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A
 - disponibilità e adeguamento situazione di fatto alla situazione di diritto
 - valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie
-

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

CIR: Contratto Integrativo Regionale

Riguarda le materie previste dal CCNL per la contrattazione Regionale.



LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi.

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto.

Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.

Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali [e] la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa.

La contrattazione collettiva integrativa assicura **adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance**, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori.

La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

Art. 42.

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni [...] osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa [...] le organizzazioni sindacali che [...] sono ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dalla medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa [...] ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali [...] viene altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria (**RSU**) del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative [...] sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

Art. 47 - Procedimento di contrattazione collettiva

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale
 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni [...] emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
-

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.

Per le amministrazioni [...] il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.

[...] il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN.

Per le amministrazioni [...] il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità [...].

La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.

L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [...].

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.

Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può **dettare indirizzi aggiuntivi**, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. I

n seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA nel pubblico impiego

Art. 48.

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3 -bis.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 2016 - 2018

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive **interpretazioni autentiche**, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo.

La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta.

Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 2016 - 2018

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

3. **Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale** e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.

4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 2016 - 2018

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale [...], qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 2016 - 2018

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa [...], l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali [...] è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 2016 - 2018

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

CCNL 2016 - 2018

Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola

La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad **incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto**, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola

2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:

- a) **a livello nazionale**, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
 - b) **a livello regionale**, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
 - c) **a livello di istituzione scolastica**, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.
-

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:

a1) le procedure e i criteri generali per la **mobilità professionale e territoriale** fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l'istituzione scolastica richiesta volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica dell'autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale;

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:

a2) i criteri generali per le **assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni** annuali del personale docente, educativo ed ATA;

a3) i criteri generali di **ripartizione delle risorse per la formazione** del personale docente, educativo ed ATA;

a4) i **criteri per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali** ai sensi dell'art. 30 del CCNQ 4/12/2017;

a5) i **criteri di riparto del** Fondo di cui all'art. 40 sulla base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo (**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**).

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

b) a livello regionale:

b1) le **linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;**

b2) i **criteri di allocazione e utilizzo delle risorse,** provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle **aree a rischio** e a forte processo immigratorio;

b3) i **criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali** [...];

b4) i **criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;**

b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto;

c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

7. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, **la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.**

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA e LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DLgs 165/2001

Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, **una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati**. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DLgs 150/2009

Art. 19 - Criteri per la differenziazione delle valutazioni

(abrogato)

Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DLgs 75/2017

Art. 13 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009

Art. 19-bis

(Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali)

1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DLgs 75/2017

Art. 13 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DLgs 75/2017

Art. 13 - Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c)